

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1996, n. 11
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1996, n. 2.
(BUR n. 2 del 13 giugno 1996)

Art. 1

1. L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 1996, n. 2 è sostituito dal seguente:

"E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 12 novembre 1994. Alla nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, in conformità ai criteri che saranno fissati con successivo provvedimento amministrativo del Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.